



Oggetto: Attuazione della DGR n. 323 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Stagione venatoria 2020/2021. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (articolo 18, L. n. 157/1992, articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005).*» nell'ambito del complessivo regime di divieti, limitazioni e prescrizioni legate all'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza  
- sede -

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia  
- sede -

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e presso la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria  
Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della  
L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

[poliziaprovinciale.cittametropolitana.vc@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.vc@pecveneto.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità  
per la Tutela Forestale, Ambientale e  
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto

a mezzo PEC:

[fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

All'IZSVE – Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Venezie

a mezzo PEC:

[izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,  
Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e  
Sicurezza Alimentare

- sede -

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di  
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,  
e Vicenza

LL. SS. a mezzo PEC:

[protocollo.prefbl@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbl@pec.interno.it)

[protocollo.prefpd@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpd@pec.interno.it)

[protocollo.prefro@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefro@pec.interno.it)

[protocollo.preftv@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftv@pec.interno.it)

[protocollo.prefve@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefve@pec.interno.it)

[protocollo.prefvr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvr@pec.interno.it)

[protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it)

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[fidc.veneto@pec.it](mailto:fidc.veneto@pec.it)

[anleregioneveneto@pec.it](mailto:anleregioneveneto@pec.it)

[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)

[confavi@pec.it](mailto:confavi@pec.it)

[italcaccia.tv@pec.it](mailto:italcaccia.tv@pec.it)

[arcicacciaveneto@pec.it](mailto:arcicacciaveneto@pec.it)

[epsveneto@confagricoltura.legalmail.it](mailto:epsveneto@confagricoltura.legalmail.it)

[tarcisio.defranceschi@postecert.it](mailto:tarcisio.defranceschi@postecert.it)

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Alle Associazioni Agricole Regionali:

- CONFAGRICOLTURA Veneto
- CIA Veneto
- COLDIRETTI Veneto
- COPAGRI Veneto
- AGRIVENETO Veneto
- ANPA Veneto

LL. SS. A mezzo PEC:

[confagricolturaveneto@pec.it](mailto:confagricolturaveneto@pec.it)

[ciaveneto@pec.it](mailto:ciaveneto@pec.it)

[veneto@pec.coldiretti.it](mailto:veneto@pec.coldiretti.it)

[copagriveneto@pec.it](mailto:copagriveneto@pec.it)

[agridelveneto@pec.it](mailto:agridelveneto@pec.it)

[cesianordest@pec.it](mailto:cesianordest@pec.it)

Alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,  
Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di  
Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

All'UPI Veneto  
[upiveneto@pecveneto.it](mailto:upiveneto@pecveneto.it)

Con nota prot. n. 0155647 del 15 apr 2020 si è provveduto alla notifica della DGR in oggetto indicata, concernente le modalità programmatiche, gestionali ed operative per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (di cui agli articoli 18 della L. n. 157/1992, 16 della L. R. n. 50/1993 e 11-quaterdecies, comma 5 della L. n. 248/2005) per la stagione venatoria 2020/2021.

In precedenza, ed in riferimento sia alle prime misure urgenti di in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale che ad una specifica posizione tecnica di carattere generale adottata dall'ISPRA, con nota prot. n. 0119683 del 13 mar 2020 si è previsto quanto segue:

*«- prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: pur trattandosi di un'attività che riveste evidenti e rilevanti finalità sotto il profilo gestionale, a tutt'oggi il prelievo venatorio continua ad essere ascritto ad attività ludico-ricreativa e sportiva e, in quanto tale, non può rientrare, ai fini dello spostamento, nelle deroghe previste per esigenze lavorative o situazioni di necessità; pertanto, le Strutture territoriali competenti sono tenute a provvedere, qualora non già realizzato e con effetto immediato, alla sospensione dei piani di prelievo vigenti ed operativi, sino al 3 aprile 2020; tra l'altro, si rileva che la possibilità di eventuale ferimento del capo e la necessaria e conseguente attivazione del nucleo di ricerca del capo ferito non farebbe che aumentare necessità di trasferimento e punti di potenziale assembramento, in contrasto con le misure sanitarie in atto;*

*- censimenti faunistici finalizzati alla redazione di piani di prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: valgono le stesse considerazioni ed indicazioni operative di cui al precedente paragrafo; inoltre, si ritiene opportuno evidenziare sul punto la recente pubblicazione sul sito web di ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/stato-emergenziale-per-epidemia-dicovid-19-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi>) di una specifica posizione tecnico-scientifica, a cui si rimanda; sostanzialmente, l'Istituto dà conferma della necessità di sospendere le attività di censimento faunistico sino all'efficace uscita dall'attuale fase emergenziale, prevedendo, in carenza o assenza di dati, di poter fare riferimento, con idonei fattori di correzione, ai censimenti realizzati nella passata stagione per la fase di predisposizione e valutazione dei nuovi piani di prelievo;».*

È evidente come la sospensione dei piani di prelievo in caccia di selezione, ancorché di fatto comunque formalmente limitata al 3 apr 2020, debba essere oggetto di rivalutazione nell'ambito



dell'attuale regime di prescrizioni, limitazioni e divieto derivanti dai vigenti provvedimenti governativi e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale.

Ad oggi, in riferimento alla consolidata attribuzione dell'attività di prelievo venatorio, ancorché in regime di caccia di selezione, alla qualifica di attività ludico-ricreativa e sportivo-motoria, la stessa attività può essere svolta, pur nei limiti dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di distanziamento interpersonale oggi vigenti ed applicabili.

In tal senso, si ritiene opportuno qui richiamare, per quanto pertinente ed applicabile, una recente decisione della Giustizia Amministrativa, ossia il Decreto del Presidente della Prima Sezione del TAR per il Molise n. 0013/2020, pubblicato in data 9 mag 2020.

La decisione in parola si fonda sulle seguenti motivazioni e considerazioni, come evidenziate dal commento alla decisione medesima disponibile sul sito web istituzionale della Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/la-caccia-al-cinghiale-in-quanto-attivit -motoria-collettiva-di-natura-sportiva-non-e-consentita-dal-d-p-c-m-26-aprile-2020>) e che qui si riportano:

- la caccia, qualificata come attività motoria di natura sportiva, non deve considerarsi preclusa dal DPCM 26 apr 2020; la disposizione regionale impugnata si limita a prevedere che possano svolgere attività venatoria non più di due componenti per nucleo familiare fermo restando che anche per costoro deve valere la regola che «sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri» in ossequio alle disposizioni del medesimo DPCM;

- il TAR ha altresì verificato la insussistenza del danno lamentato dal ricorrente, che consisterebbe nella uccisione della fauna selvatica; nella Regione Molise, in questo periodo e sino a tutto agosto, l'unica attività prevista è quella della caccia al cinghiale, disciplinata dalle delibere della Giunta regionale nn. 90 e 102 del 2020 che hanno anche approvato il «Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise», il quale prevede che l'attività di caccia sia svolta collettivamente mediante la costituzione di squadre; così stando le cose, essendo preclusa dal predetto 26 apr 2020 l'attività motoria collettiva, tale tipo di caccia non è ammesso e conseguentemente non sussiste, al momento, alcun rischio di uccisione della fauna selvatica.

Pertanto, nei limiti imposti:

- dall'adozione dei dispositivi di protezione individuale;
- delle misure di distanziamento interpersonale;
- dell'impossibilità di poter svolgere l'attività in parola in forme e modalità a carattere collettivo, nonché,
- della vigenza ed applicabilità di piani di prelievo approvati ed in corso di realizzazione, si dispone a tutti gli effetti revocata la sospensione a carattere temporaneo e transitorio dell'attività di prelievo venatorio in regime di caccia di selezione, come disposta con nota prot, n. 0119683 del 13 mar 2020.

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Analogamente, e quindi secondo le stesse modalità di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di svolgimento di attività in forme e modalità a carattere collettivo, si ritiene possa essere ripresa, ove ancora possibile e necessaria ai fini della redazione dei piani in parola per la prossima stagione venatoria, l'attività di censimento faunistico, dando atto che rimane sin qui integralmente confermata la posizione tecnica da parte dell'ISPRA, come dianzi-richiamata.

Rimangono ovviamente confermate, rispetto alla questione in oggetto, le competenze ed i ruoli in capo alle Unità Organizzative d'Ambito come recate dal DDR n. 213/2019.

Si evidenzia il rilievo e la necessità di considerare anche l'attività di prelievo venatorio in regime di caccia di selezione come ulteriore elemento attivo di controllo del territorio al fine di concorrere all'attuazione del Piano Nazionale di contrasto alla Peste Suina Africana; e ciò anche nell'ottica dell'integrazione tra tale regime di prelievo venatorio e le modalità di attuazione del Piano Regionale di controllo, a fini di eradicazione, del cinghiale, di cui alla DGR n. 1155/2017.

Nel caso di eventuale rinvenimento di carcasse del suide, che possono rappresentare sia elemento prognostico di presenza della malattia che potenziale punto di diffusione della stessa nel territorio circostante, è necessario che il cacciatore provveda, per il tramite della Vigilanza Venatoria, a contattare la struttura operativa locale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Si evidenzia che trovano integrale conferma tutte le disposizioni ed indicazioni concernenti le altre questioni affrontate con la dianzi-richiamata nota prot. n. 0119683 del 13 mar 2020, in riferimento alle attività di seguito indicate:

- recupero di capi rinvenuti morti, capi morti a seguito di impatti con automezzi e carcasse;
- recupero di capi feriti o in difficoltà e loro eventuale trasporto presso i Centri di Recupero della fauna selvatica in difficoltà ed attività dei medesimi Centri;
- controllo faunistico ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti

Il Direttore  
*dr. Gianluca Fregolent*

*Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*

*Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo  
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittica-Venatoria e Agroalimentare  
tel. +390412795665 mob. +393488938701 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it  
Referente pratica: \_\_\_\_\_ - tel. +39041279 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 6 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
**agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



Data 15/04/2020

Protocollo N° 0155647 Class: I.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 6

Oggetto: Notifica della DGR n. 323 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Stagione venatoria 2020/2021. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone* (articolo 18, L. n. 157/1992, articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-*quaterdecies*, comma 5, L. n. 248/2005).».

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità  
per la Tutela Forestale, Ambientale e  
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto  
a mezzo PEC: [fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

Alle Associazioni Venatorie Regionali:  
- FEDERCACCIA Veneto  
- ACV Associazione Cacciatori Veneti  
- CONFAVI  
- ARCICACCIA Veneto  
- ITALCACCIA Veneto  
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto  
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto  
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[fidc.veneto@pec.it](mailto:fidc.veneto@pec.it)  
[anlcregioneveneto@pec.it](mailto:anlcregioneveneto@pec.it)  
[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)  
[confavi@pec.it](mailto:confavi@pec.it)  
[rimax@pec.it](mailto:rimax@pec.it)  
[arcicacciaveneto@pec.it](mailto:arcicacciaveneto@pec.it)  
[epsveneto@confagricoltura.legalmail.it](mailto:epsveneto@confagricoltura.legalmail.it)  
[tarcisio.defranceschi@postecert.it](mailto:tarcisio.defranceschi@postecert.it)

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:  
via Padana Inferiore Ovest, 58  
I-37045 Legnago VR

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, della DGR n. 323 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto «*Stagione venatoria 2020/2021. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (articolo 18,*



*L. n. 157/1992, articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005).*», con cui si è disposto quanto segue:

- per la stagione venatoria 2020/2021, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza, possa regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino predispone, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissa, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA, i periodi e gli orari di caccia autorizzati, il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;

- di confermare, per la stagione venatoria 2020/2021, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993: a) per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2020/2021, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo per ciascun territorio provinciale di competenza, che assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale; b) per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, per ciascun territorio provinciale di competenza, rilascia ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2020 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello approvato quale Allegato A alla medesima DGR, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla scrivente Direzione, in circa 800 tesserini per tutto il territorio regionale;

- in riferimento alla stampa del predetto tesserino a carattere provvisorio questa Direzione è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all'Ente; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, ove necessario ed al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, eventuali modifiche al predetto modello;

- le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve siano stabilite dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento in parola;

- l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza ed entro il 31 marzo 2021, provvederà a trasmettere a questa Direzione una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2020/2021 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati.

In ordine alla concreta redazione dei Piani in parola ed alla preliminare attività di censimento, si richiama, in riferimento alla questione di cui trattasi, quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 0119683 del 13 marzo 2020, che di seguito si riporta:

«- censimenti faunistici finalizzati alla redazione di piani di prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: valgono le stesse considerazioni ed indicazioni operative di cui al precedente paragrafo; inoltre, si ritiene opportuno evidenziare sul punto la recente pubblicazione sul sito web di ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19.-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi>) di una specifica posizione tecnico-scientifica, a cui si rimanda; sostanzialmente, l'Istituto dà conferma della necessità di sospendere le attività di censimento faunistico sino all'efficace uscita dall'attuale fase emergenziale, prevedendo, in carenza o assenza di dati, di poter fare riferimento, con idonei fattori di correzione, ai censimenti realizzati nella passata stagione per la fase di predisposizione e valutazione dei nuovi piani di prelievo;».

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti della DGR n. 323/2020 e della presente nota gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia.

Alle Associazioni Venatorie in indirizzo, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si chiede di voler assicurare adeguata informazione e conoscenza del provvedimento complessivo in ambito provinciale e locale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti

Il Direttore  
*dr. Gianluca Fregolent*

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria  
Direttore ad interim: dott. Adriano Arzenton

Resp. PO Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria: dott. for. Guido Lavazza  
tel. +390412795410 e-mail [guido.lavazza@regione.veneto.it](mailto:guido.lavazza@regione.veneto.it)  
Referente pratica: \_\_\_\_\_ - tel. +39041279 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

(Codice interno: 417279)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 323 del 17 marzo 2020

**Stagione venatoria 2020/2021. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (articolo 18, L. n. 157/1992, articolo 16, L. R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005).**

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Vengono approvate le disposizioni procedurali e gestionali per l'attivazione, da parte dell'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per la stagione venatoria 2020-2021, della caccia di selezione agli ungulati in applicazione delle pertinenti norme nazionali, così come modificate con L. n. 248/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 5.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria." (Legge finanziaria 2006), stabilisce, al comma 5, che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157", dando atto che, a decorrere dal 22.8.2008 e in attuazione di quanto dispone la L. 6.8.2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS è subentrato, a tutti gli effetti, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA.

A partire dal 2006, contestualmente all'approvazione dei pertinenti calendari venatori 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007, ovvero in anticipazione delle medesime disposizioni a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, e, da ultimo, con DGR n. 203 del 26.2.2019 relativamente alla stagione venatoria 2019/2020, la Giunta regionale ha ritenuto di dare attuazione alla previsione normativa di cui sopra, stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto "Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo" si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone la riproposizione, anche per la stagione venatoria 2020/2021, delle disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite per la scorsa stagione venatoria, nei termini seguenti comprensivi di specifico richiamo alle disposizioni vigenti concernenti la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve:

1. per la stagione venatoria 2020/2021 l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza, possa regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto

- di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-*quaterdecies* della L. n. 248/2005;
2. per le finalità di cui al punto precedente, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino predispone, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissa, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA:
    1. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
    2. il carnere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
  3. sono confermate, anche per la stagione venatoria 2020/2021, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993:
    1. **per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale** e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2020/2021, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, per ciascun territorio provinciale di competenza, assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale;
    2. **per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale**, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo rilascerà ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2020 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello che si ritiene di approvare quale "**Allegato A**" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in circa 800 tesserini per tutto il territorio regionale; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, le necessarie modifiche al predetto modello;
  4. le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve sono stabilite dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
  5. l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, trasmette entro il 31 marzo 2021 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2020/2021 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Infine, la medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all'Ente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.";

RICHIAMATE, in particolare, le norme e le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12 e all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.";

RICHIAMATE, in particolare, le norme e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993;

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria." (Legge

finanziaria 2006), fatto particolare riferimento alle norme di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 5;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1864 del 13.6.2006, n. 1759 del 12.6.2007, n. 1004 del 6.6.2008, n. 1150 del 28.4.2009, n. 1088 del 23.3.2010, n. 380 del 29.3.2011, n. 559 del 3.4.2012, n. 524 del 16.4.2013, n. 817 del 27.5.2014, n. 806 del 14.5.2015, n. 583 del 5.5.2016, n. 440 del 6.4.2018 e n. 203 del 26.2.2019;

Vista la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.", fatto particolare riferimento alle norme di cui ai commi 85 e 89 dell'articolo 1;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area

nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta

senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che, per la stagione venatoria 2020/2021, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza, possa regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*) e Muflone (*Ovis musimon*) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
3. di disporre che, per le finalità di cui al punto 2, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino predisporre, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissa, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA:
  1. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
  2. il carniero individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
4. di confermare, per la stagione venatoria 2020/2021, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L. R. n. 50/1993:
  1. per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2020/2021, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo per ciascun territorio provinciale di competenza, che assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale;
  2. per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale, l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, rilascia ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2020 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello che si ritiene di approvare quale "**Allegato A**" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in circa 800 tesserini per tutto il territorio regionale;

5. di dare atto che, in riferimento alla stampa del tesserino a carattere provvisorio di cui al precedente punto 4.2, la medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all'Ente; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, le necessarie modifiche al predetto modello;
6. di disporre che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve siano stabilite dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
7. di disporre che l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per ciascun territorio provinciale di competenza trasmetta entro il 31 marzo 2021 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2020/2021 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e all'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, per gli adempimenti di competenza;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 323 del 17 marzo 2020

pag. 1 di 2

Schema pagina: 1a di copertina

 <b>REGIONE DEL VENETO</b>
Giunta Regionale
Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria
<b>TESSERINO VENATORIO PROVVISORIO</b>
Stagione venatoria 2020/2021
DGR n. ____ del __.__.2020
VALIDITA':
1° aprile 2020 – 31 agosto 2020

Schema pagina: 2a di copertina

 <b>REGIONE DEL VENETO</b>
Stagione venatoria 2020/2021
Cognome e nome _____
Nato a _____
Il _____
Residente in _____
Via _____
Titolare della licenza di caccia _____
Rilasciata in data _____
Codice Cacciatore _____
Iscritto al Comprensorio Alpino/Ambito Territoriale di Caccia/Azienda Faunistico Venatoria _____
<p>Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del __.__.2020 il presente tesserino provvisorio, unito alla documentazione prevista dalle direttive per il prelievo degli ungulati, si considera quale documento sostitutivo del tesserino venatorio regionale, con valenza giuridica per la registrazione delle uscite e degli abbattimenti in selezione degli ungulati al di fuori del territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 agosto 2020.</p>



**ALLEGATO A DGR n. 323 del 17 marzo 2020**

pag. 2 di 2

Schema: Pagina

Data \_\_. \_\_. 2020

CA			ATC			AFV		
----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

SPECIE					N. CAPI TOTALE
Cinghiale					
Capriolo					
Daino					
Cervo					
Mufone					
Camoscio					

Data \_\_. \_\_. 2020

CA			ATC			AFV		
----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

SPECIE					N. CAPI TOTALE
Cinghiale					
Capriolo					
Daino					
Cervo					
Mufone					
Camoscio					

Schema pagina: ultima pagina (riepilogo stagionale)



Giunta Regionale

Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria

**RIASSUNTO USCITE**

Specie	Numero totale capi
Cinghiale	
Capriolo	
Daino	
Cervo	
Mufone	
Camoscio	





Data 13/03/2020

Protocollo N° 0119683 Class: 1.760.01.1 Fasc.13

Allegati N° 1 per tot.pag. 7

Oggetto: misure di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59/2020, n. 62/2020 e 64/2020. Prime indicazioni operative in riferimento ad attività connesse alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria, al prelievo venatorio ed al controllo della fauna.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Alla Vigilanza Venatoria  
presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC:  
[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare  
Carabinieri per il Veneto  
a mezzo PEC: [fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

Alle Associazioni Venatorie Regionali:  
- FEDERCACCIA Veneto  
- ACV Associazione Cacciatori Veneti  
- CONFAVI  
- ARCICACCIA Veneto  
- ITALCACCIA Veneto

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[fidc.veneto@pec.it](mailto:fidc.veneto@pec.it)

[anlcregioneveneto@pec.it](mailto:anlcregioneveneto@pec.it)

[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)

[confavi@pec.it](mailto:confavi@pec.it)

[rimax@pec.it](mailto:rimax@pec.it)

[arcicacciaveneto@pec.it](mailto:arcicacciaveneto@pec.it)

[epsveneto@confagricoltura.legalmail.it](mailto:epsveneto@confagricoltura.legalmail.it)

[tarcisio.defranceschi@postecert.it](mailto:tarcisio.defranceschi@postecert.it)

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Alle Associazioni Agricole Regionali

CONFAGRICOLTURA Veneto

CIA Veneto

COLDIRETTI Veneto

COPAGRI Veneto

AGRIVENETO

ANPA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[confagricolturaveneto@pec.it](mailto:confagricolturaveneto@pec.it)

[ciaveneto@pec.it](mailto:ciaveneto@pec.it)

[veneto@pec.coldiretti.it](mailto:veneto@pec.coldiretti.it)

[copagriveneto@pec.it](mailto:copagriveneto@pec.it)

[agridelveneto@pec.it](mailto:agridelveneto@pec.it)

[cesianordest@pec.it](mailto:cesianordest@pec.it)

Alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza

Alimentare, Veterinaria

- sede -

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

a mezzo PEC [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

Con i provvedimenti indicati in oggetto e, in precedenza, con decreti legge oltre che con alcuni provvedimenti ad emanazione regionale, si è previsto, e progressivamente implementato nella struttura ed esteso rispetto all'applicazione territoriale, un sistema coordinato di misure, azioni, vincoli e prescrizioni finalizzati al contrasto e contenimento alla diffusione del virus

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



COVID-19 nel territorio nazionale, finalizzati, per la parte che qui riguarda, alla limitazione, sino al blocco, degli spostamenti delle persone nel territorio ed al divieto allo svolgimento di qualsiasi forma attività possa prevedere l'aggregazione di persone, sia in spazi chiusi che all'aperto; come noto, per quanto riguarda la limitazione e il divieto allo spostamento, sono consentite deroghe in riferimento a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute ed il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, in un arco temporale complessivo che, ad oggi, viene fissato sino al 3 aprile 2020.

Di seguito, per alcune categorie di azioni ed interventi legati ad attività rientranti tra quelle indicate in oggetto, si intendono fornire alcune minime indicazioni e/o elementi di valutazione al fine di garantirne, ove possibile, una realizzazione coordinata ed efficace ma, preliminarmente, rispettosa delle rigorose prescrizioni di carattere sanitario e comportamentale oggi vigenti.

- prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: pur trattandosi di un'attività che riveste evidenti e rilevanti finalità sotto il profilo gestionale, a tutt'oggi il prelievo venatorio continua ad essere ascritto ad attività ludico-ricreativa e sportiva e, in quanto tale, non può rientrare, ai fini dello spostamento, nelle deroghe previste per esigenze lavorative o situazioni di necessità; pertanto, le Strutture territoriali competenti sono tenute a provvedere, qualora non già realizzato e con effetto immediato, alla sospensione dei piani di prelievo vigenti ed operativi, sino al 3 aprile 2020; tra l'altro, si rileva che la possibilità di eventuale ferimento del capo e la necessaria e conseguente attivazione del nucleo di ricerca del capo ferito non farebbe che aumentare necessità di trasferimento e punti di potenziale assembramento, in contrasto con le misure sanitarie in atto;

- censimenti faunistici finalizzati alla redazione di piani di prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: valgono le stesse considerazioni ed indicazioni operative di cui al precedente paragrafo; inoltre, si ritiene opportuno evidenziare sul punto la recente pubblicazione sul sito web di ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19.-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi>) di una specifica posizione tecnico-scientifica, a cui si rimanda; sostanzialmente, l'Istituto dà conferma della necessità di sospendere le attività di censimento faunistico sino all'efficace uscita dall'attuale fase emergenziale, prevedendo, in carenza o assenza di dati, di poter fare riferimento, con idonei fattori di correzione, ai censimenti realizzati nella passata stagione per la fase di predisposizione e valutazione dei nuovi piani di prelievo;

- recupero di capi rinvenuti morti, capi morti a seguito di impatti con automezzi e carcasse: si tratta di un'attività che viene essere considerata a tutti gli effetti come pubblico servizio e, come tale, viene attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM; qualora l'attività in parola fosse svolta oltre che da personale d'istituto anche da operatori volontari, come tali formalmente e nominativamente autorizzati, si lascia alla discrezionale valutazione del predetto personale d'istituto - rispetto alle caratteristiche del singolo evento ed alla tempistica di risposta ritenuta efficace - la opportunità o meno di coinvolgere persone che andrebbero, di fatto, ad incrementare gli spostamenti di persone e le sedi di possibile assembramento;

- recupero di capi feriti o in difficoltà e loro eventuale trasporto presso i centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà: si tratta di un'attività che viene essere considerata a tutti gli effetti



come pubblico servizio e, come tale, viene attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM; qualora l'attività in parola fosse svolta oltre che da personale d'istituto anche da operatori volontari, come tali formalmente e nominativamente autorizzati, si lascia alla discrezionale valutazione del predetto personale d'istituto - rispetto alle caratteristiche del singolo evento ed alla tempistica di risposta ritenuta efficace - la opportunità o meno di coinvolgere persone che andrebbero, di fatto, ad incrementare gli spostamenti di persone e le sedi di possibile assembramento; si evidenzia, come misura di carattere generale, la necessità di distinguere, pur nel rispetto della sensibilità di cittadini eventualmente presenti al rinvenimento, il diverso regime di tutela tra specie soggette a piani di controllo e contenimento a fini di eradicazione ed altre specie;

- controllo, contenimento ed eventuale eradicazione nell'ambito di piani redatti ed approvati ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993: si tratta di un'attività che viene essere considerata a tutti gli effetti come pubblico servizio e, come tale, viene attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM; qualora l'attività in parola fosse svolta oltre che da personale d'istituto anche da operatori volontari (formati, abilitati, autorizzati ed in regime di controllo e coordinamento con la Vigilanza Venatoria), si lascia alla discrezionale valutazione del predetto personale d'istituto - rispetto alle caratteristiche del singolo intervento ed alla tempistica di risposta ritenuta efficace - la opportunità o meno di coinvolgere persone che andrebbero, di fatto, ad incrementare gli spostamenti di persone e le sedi di possibile assembramento; in tal senso, un concreto elemento discrezionale di valutazione e scelta può sicuramente essere rinvenuto nella eventuale presenza di specie alloctone di cui al D. Lgs. n. 230/2017 oppure ad interventi di completamento di azioni di contenimento già avviate, per la quali l'eventuale sospensione potrebbe portare a vanificare l'azione complessiva di controllo, oppure, ancora, ad interventi di controllo e contenimento di capi che possono creare situazioni di danno o addirittura pericolo per la collettività; è evidente che i parametri di tali valutazioni appartengono per esperienza al personale d'istituto territorialmente competente.

In riferimento alle attività connesse alle Zone Addestramento Cani ed allo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile per cani da caccia, si allega copia della nota prot. n. 0117055 del 12 mar 2020 con cui si è provveduto alla comunicazione dei contenuti ed alla notifica del DDR n. 48 del 11 mar 2020.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

- dr. Gianluca Fregolent -

*Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*

*Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo  
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittica-Venatoria e Agroalimentare  
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it  
Referente pratica: \_\_\_\_\_ - tel. +39041279 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Sviluppo Economico*  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
**agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



Data 12/03/2020

Protocollo N° 0117055 Class: 1.760.01.1 Fasc.7

Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 (Notifica del DDR n. 48 del 11 mar 2020).

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Alla Vigilanza Venatoria  
presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC:  
[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Coordinamento della  
Vigilanza Venatoria Volontaria  
(ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992)  
presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC:  
[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la  
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare  
Carabinieri per il Veneto  
a mezzo PEC: [fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[fide.veneto@pec.it](mailto:fide.veneto@pec.it)  
[anlcregioneveneto@pec.it](mailto:anlcregioneveneto@pec.it)  
[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)  
[confavi@pec.it](mailto:confavi@pec.it)  
[rimax@pec.it](mailto:rimax@pec.it)  
[arcicacciaveneto@pec.it](mailto:arcicacciaveneto@pec.it)  
[epsveneto@confagricoltura.legalmail.it](mailto:epsveneto@confagricoltura.legalmail.it)  
[tarcisio.defranceschi@postecert.it](mailto:tarcisio.defranceschi@postecert.it)

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:  
via Padana Inferiore Ovest, 58  
I-37045 Legnago VR

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 48 del 11 mar 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate,



rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.», con cui si è disposto quanto segue:

«2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;».

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia, i soggetti titolari di autorizzazione per Zone di Addestramento Cani ed i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
dr. Gianluca Fregolent

U. O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria  
il Direttore: Arzenton dr. Adriano  
Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo  
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare  
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it  
Referente pratica: \_\_\_\_\_ - tel. +39041279 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
**agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n.

49

del

11 MAR. 2020

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni di cui ai DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 e al fine di evitare così il verificarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, autorizzate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 18, commi 1, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- DDR n. 4 del 14 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

**PREMESSO CHE** con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente;

**DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

**DATO ATTO** altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la predetta DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente alle funzioni in materia di caccia e di pesca;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono, e tra questi è compresa anche la variazione della denominazione della Direzione da Agroambiente, Caccia e Pesca ad Agroambiente, Programmazione E Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a far data dal 1 ottobre 2019;

**VISTE** le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e richiamato, a tal fine, quanto disposto al punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

*Mod. A - originale*

**RICHIAMATO** il DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR, che assegna, tra l'altro, alla competenza dei provvedimenti dei predetti Direttori:

- il rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

**RICHIAMATO** il successivo DDR n. 4 del 14 gennaio 2020, con cui si è provveduto ad adottare le Linee di indirizzo n. 1 in materia di gare e prove cinofile, da applicare a cura delle predette Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» in sede di istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

**VALUTATI** i contenuti prescrittivi e dispositivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale;

**RICHIAMATO**, in particolare, quanto prevede l'articolo 1, lettera g) del DPCM del 8 marzo 2020 in ordine alla sospensione, sino al 3 aprile 2020, di tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico e privato;

**RICHIAMATO**, altresì, ed in particolare, quanto prevede l'articolo 1, punto 2 del DPCM del 9 marzo 2020 in ordine al divieto, sino al 3 aprile 2020, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché il successivo punto 3 del medesimo articolo, laddove si prevede una modifica ed integrazione al regime di sospensione, sempre sino al 3 aprile 2020, di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

**CONSIDERATO** che, per le loro caratteristiche intrinseche e le modalità di concreta attuazione, le attività autorizzate ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, risultano rientrare integralmente nel quadro di attività oggetto di sospensione in applicazione dell'articolo 1, lettera g) del DPCM 8 marzo 2020 e dell'articolo 1, punti 2 e 3 del DPCM 9 marzo 2020, anche in considerazione del fatto che trattasi di attività che si svolgono su territorio libero e non compartimentato e quindi i rischi connessi e derivanti dall'assembramento e dalla contiguità tra persone appaiono cogenti e concreti;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

**RITENUTO**, altresì, di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

Tutto ciò premesso,

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

**VISTA** la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e **RICHIAMATO** quanto prevede l'articolo 18 della medesima;

**VISTA** la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»»;

**VISTO** il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.» Precitazioni.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca. (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.»;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

**VISTA** la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «Legge di stabilità regionale 2020»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

**VISTA** la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «Bilancio finanziario e gestionale 2020»;

**VISTA** la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»;

**ATTESA** la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

## DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:
  - dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
  - di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
  - dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
  - dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

3. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
4. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE  
- dr. Gianluca FREGOLENT -



*Gianluca Fregolent*